

Utilizzabilità nel dibattimento di prelievi, campionamenti, analisi effettuati nelle indagini preliminari

✓ Novello Furin, Enrico De Negri

Premessa

Sono inutilizzabili e non possono entrare a far parte del fascicolo del dibattimento, i risultati delle analisi, dei prelievi e dei campionamenti che siano stati compiuti nel corso delle indagini preliminari senza osservare l'art. 360 cod. proc. pen. (1).

Questo è quanto ha affermato il Tribunale di Vicenza, sez. penale, con ordinanza del 5 febbraio 2009.

Il Giudice dibattimentale ha, quindi, escluso che gli accertamenti tecnici irripetibili all'interno di indagini penali si possano realizzare ricorrendo ad altre norme del codice di procedura penale. In particolare, non si può applicare l'art. 223, primo comma, disp. att. cod. proc., che stabilisce le regole da seguire e le garanzie da applicare per l'interessato, qualora si debbano svolgere analisi di campioni durante attività ispettive o di vigilanza che abbiano però carattere amministrativo (2).

Inoltre, affermando la necessità di ricorrere all'art. 360 cod. proc. pen., il Tribunale ha indirettamente stabilito che non si possono utilizzare nemmeno le norme sul sequestro oppure la disciplina in tema di accertamenti tecnici urgenti (art. 354 cod. proc. pen.) (3).

Il caso di specie riguarda un procedimento relativo ad un'attività illecita di gestione di rifiuti a carico di più indagati (art. 51, primo e secondo comma, D. Lgs. n. 22/1997, ora art. 256, primo e secondo comma, D. Lgs. n. 152/2006).

Nel corso delle indagini, l'ARPA svolge operazioni di prelievo, campionamento ed analisi su alcuni dei presunti rifiuti posti sotto sequestro, al termine delle quali il materiale è avviato allo smaltimento. Tutte le attività di ac-

Note:

✓ Avvocati in Vicenza.

(1) Stabilisce l'art. 360 cod. proc. pen.:

«Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Si ap-

plicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento».

(2) Sancisce l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.:

«Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2».

(3) L'art. 354 cod. proc. pen. così recita:

«Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349».

certamento tecnico vengono effettuate a' sensi delPer ques l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.

All'apertura del dibattimento, il Pubblico Ministero chiede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli esiti delle analisi a' sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., lett. c).

I difensori degli imputati eccepiscono immediatamente la nullità degli accertamenti tecnici, poiché compiuti secondo l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., ovvero con le norme previste in tema di ispezioni amministrative e non con le garanzie difensive stabilite per le indagini preliminari dal codice di rito.

La difesa lamenta, quindi, la mancata applicazione dell'art. 360 cod. proc. pen., in quanto, nel corso delle indagini preliminari, né gli indagati né i rispettivi difensori sono stati informati dell'intenzione della Procura di procedere ad accertamenti tecnici irripetibili e della facoltà di parteciparvi, anche nominando propri consulenti tecnici. In verità, uno solo degli indagati è stato avvisato della possibilità di farsi assistere, facoltà di cui effettivamente si è avvalso nominando un proprio consulente tecnico, ma nulla è stato comunicato al suo difensore.

Il Giudice accoglie l'eccezione delle difese e dispone l'estromissione dal fascicolo del dibattimento dei verbali di accertamenti tecnici e prelievo di campioni (4).

In particolare, il Tribunale afferma che:

«va condivisa la prospettazione delle difese in ordine alla necessità, nel corso delle indagini preliminari e in presenza d'indagati individuati e assistiti da difensore, di applicare l'art. 360 cod. proc. pen. Nel caso di specie non risulta che le analisi siano state precedute dagli avvisi previsti dalla norma, poiché nessun atto in tal senso è stato depositato dalle parti».

La disciplina degli accertamenti tecnici irripetibili

Le ragioni della pronuncia giudiziale appaiono incontestabili e la violazione compiuta dall'organo inquirente è palese.

L'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. utilizzato dagli agenti ARPA regola lo svolgimento di attività tecniche in campo amministrativo e non può essere applicato in presenza di un indizio di reato, ovvero quando vi è un'indagine penale in corso, poiché l'unica norma prevista in tal caso è l'art. 360 cod. proc. pen., il quale disciplina gli accertamenti tecnici irripetibili all'interno di un procedimento penale.

Come è noto, il Legislatore contempla due funzioni di polizia, una amministrativa ed una giudiziaria e per ognuna di queste fissa leggi e garanzie difensive diverse.

L'attività di polizia amministrativa consiste nell'insieme di norme che disciplinano l'attività di vigilanza ed osservanza della condotta dei cittadini, allo scopo di verificare se i

loro comportamenti siano o meno rispettosi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi in genere.

Tale funzione viene esercitata in totale assenza di una notizia di reato e nell'ambito dei cosiddetti controlli di routine nonché è affidata ad un organo amministrativo.

Viceversa, quando l'intervento dell'organo di vigilanza è provocato da una notizia di rilievo penale, il relativo accertamento non può più essere qualificato di routine, bensì di polizia giudiziaria ed è finalizzato a verificare la fondatezza o meno della notizia di reato (5).

Tale attività è disciplinata dalle norme del codice di procedura penale.

Applicazione dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. in un'indagine di polizia amministrativa...

Quando si debbano svolgere attività di prelievo, campionamento ed analisi, per l'ipotesi che ci si trovi all'interno di un'indagine di polizia amministrativa, il Legislatore prevede che l'organo procedente applichi le norme previste dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., il primo comma nel caso di attività irripetibili ed il secondo comma nel caso di attività ripetibili (6).

L'art. 223 disp. att. cod. proc. ha la funzione di anticipare una parte delle garanzie difensive fin dalla fase amministrativa, consentendo all'interessato la possibilità di partecipare in contraddittorio alle attività di analisi (7).

Ciò perché, pur trovandoci all'interno di un procedimento amministrativo, dall'esito delle analisi potrebbero emergere violazioni di carattere penale (si pensi, ad es., al superamento dei parametri stabiliti per la presenza di metalli nelle acque) con l'avvio del relativo procedimento ed i risultati delle analisi potrebbero confluire nel fascico-

Note:

(4) L'inosservanza delle salvaguardie difensive da riconoscere al soggetto coinvolto nell'attività di controllo determina una nullità di ordine generale, a' sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., come tale coinvolgente le attività successive ed è rilevabile, anche d'ufficio, entro i limiti stabiliti dall'art. 180 cod. proc. pen., ovvero non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado.

(5) Si veda, in proposito l'art. 55 cod. proc. pen., il quale recita: «La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».

(6) Per un approfondimento sull'art. 223, si rinvia a:

- N. Furin, *Diritto penale dell'ambiente, Analisi di campioni e garanzie per l'interessato*, in *Codice dell'Ambiente*, III edizione, a cura di Nespor e De Cesaris, Milano, pag. 382 e segg.

(7) Si veda:

- R.E. Kistoris, *sub art. 223*, in *Commentario, del nuovo codice di procedura penale. Appendice. Norme di coordinamento e transitorie*, a cura di G. Ubertis, Milano, 1990, pag. 135.

lo del dibattimento, come fonte di prova a carico dell'imputato (8).

Tuttavia, il contraddittorio assicurato dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. è incompleto e parziale. Infatti, tale norma prevede la partecipazione dell'interessato, il quale non è ancora indagato, alle sole analisi, lasciando priva di difesa la fase del prelievo e del campionamento (9).

Per questo, se si agisce in presenza di una notizia di reato, il Legislatore esige che non si applichi più la norma fin qui esaminata, bensì le più ampie garanzie difensive previste dal codice di procedura penale.

...e dell'art. 360 cod. proc. pen. in un'indagine di polizia giudiziaria

Pertanto, quando l'attività di accertamento tecnico irripetibile debba essere condotta nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria, il Legislatore impone il ricorso all'art. 360 cod. proc.

Questo perché, nell'ambito di un procedimento che ha rilevanza penale i diritti dell'interessato debbono essere tutelati assicurando in modo completo il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e non limitandosi ad una garanzia parziale come quella dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. L'art. 360 cod. proc. pen. prevede che, ogniqualvolta il Pubblico Ministero debba procedere ad operazioni di carattere tecnico su persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni, egli debba avvisare, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i rispettivi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

La norma prosegue stabilendo che i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati abbiano diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. Il contraddittorio, come si vede, si estende anche alla fase del prelievo e del campionamento e non è limitata alla sola fase delle analisi, come nell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.

Si afferma in dottrina che la facoltà del difensore di assistere all'atto di indagine è concessa in funzione del controllo sulla regolarità dello svolgimento dell'atto, sul rispetto della libertà morale dell'indagato che è presente, o, infine, sulla correttezza formale dell'atto (10).

Peraltro, l'avviso imposto dall'art. 360 cod. proc. pen. ha anche un'altra funzione: infatti, l'indagato che abbia ricevuto notizia dell'intenzione del Pubblico Ministero di procedere ad accertamento tecnico irripetibile, prima del conferimento dell'incarico, può formulare riserva di promuovere incidente probatorio (art. 360, quarto comma, cod. proc. pen.).

In tal caso, non si può più procedere agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

Inoltre, si deve escludere che le attività di prelievo, campionamento ed analisi possano essere effettuate ricorrendo ad altre norme nel codice di procedura penale, diverse dall'art. 360 cod. proc. pen., quali, ad esempio, quelle in tema di sequestro probatorio, oppure quelle previste in tema di accertamento urgente, come, invece, si è sostenuto, in passato (11).

La disciplina sul sequestro, a nostro parere, non è utilizzabile per almeno tre motivi:

- 1) la finalità primaria del prelievo e del campionamento non è, come nel sequestro, quella di sottrarre determinate cose alla disponibilità di chi le detiene, bensì di acquisire l'oggetto del successivo esame scientifico, cioè dell'analisi;
- 2) lo strettissimo rapporto tra prelievo, campionamento ed analisi, impone di riservare ai primi due la stessa disciplina delle analisi: anche il prelievo ed il campionamento consistono in attività di natura peritale che esigono preparazione tecnica, requisito non richiesto per il sequestro;
- 3) le analisi comportano la distruzione del campione e, quindi, l'impossibilità di procedere alla restituzione, al contrario del sequestro.

Il Tribunale di Vicenza ha escluso anche che si possa ricorrere alle norme previste in tema di accertamento urgente.

Infatti, sebbene spesso anche le attività di prelievo e campionamento abbiano carattere d'urgenza ed indifferibilità e riguardino cose e luoghi soggetti a modificazione, tale circostanza non può costituire una ragione sufficientemente

Note:

(8) Infatti, l'art. 223, terzo comma, disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che i verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.

(9) Queste sono solo le differenze più evidenti. In realtà l'attenuazione delle garanzie difensive nel procedimento amministrativo è ancora maggiore. Ad esempio, la legge non indica lo spazio temporale minimo che deve intercorrere tra l'avviso all'interessato e l'inizio delle operazioni di analisi, con la conseguenza che, nella pratica, tale intervallo è affidato alla discrezionalità dell'organo amministrativo procedente e quest'ultimo, talora, fissa termini così stretti da rendere di fatto impossibile il contraddittorio. Inoltre, ipotesi tutt'altro che infrequente, può accadere che l'organo amministrativo, nella data comunicata, proceda alla sola apertura dei campioni o, comunque, interrompa l'effettuazione delle analisi per riprenderle a distanza di tempo. Ebbene, in tal caso, all'interessato non viene segnalato il giorno in cui le operazioni verranno riprese, con buona pace del contraddittorio. Infine, nell'evenienza che le analisi siano ripetibili, il diritto al contraddittorio sorge solo con lo svolgimento delle analisi di revisione.

In proposito, si veda:

- N. Furin, *Diritto penale dell'ambiente, Analisi di campioni e garanzie per l'interessato*, in *Codice dell'Ambiente*, cit., pag. 422 e segg.

(10) Si veda:

- P. Tonini, *Manuale di Procedura penale*, Milano, 2003, pag. 389 e segg.

(11) Si veda:

- F. Corbo, *Attività di campionamento*, Firenze, 1995, II, pag. 594.

te per consentire che queste attività vengano eseguite nell'esercizio di attività atipiche e da soggetti privi delle cognizioni tecniche e scientifiche, requisito, invece, imprescindibile per garantire sia la rappresentatività del campione rispetto alla qualità dello scarico e la conseguente attendibilità dei risultati delle analisi.

L'indizio di reato come elemento discriminante per il riconoscimento delle piene garanzie difensive

Da quanto si è prima esaminato, emerge che il Legislatore ha inteso delimitare l'applicazione delle piene garanzie difensive all'esistenza di un'indagine di rilievo penale. In senso più ampio, tuttavia, possiamo affermare che per l'applicazione del completo diritto di difesa ex art. 24 Cost. non è neppure necessaria l'esistenza di un'indagine già formalizzata con l'iscrizione della notizia di reato nel relativo Registro e con l'attribuzione della stessa al Pubblico Ministero.

Per far scattare l'applicazione delle garanzie difensive, il Legislatore esige solo che vi sia un indizio di reato, il quale può sorgere anche nel corso di un'attività di polizia amministrativa.

Lo dimostra l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., il quale afferma che, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti **emergano indizi di reato**, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale.

L'indizio, quindi, senza la necessità di un'indagine formale, costituisce lo spartiacque tra l'esercizio di un'attività di polizia amministrativa, come tale con garanzie difensive solo parziali e di un'attività di polizia giudiziaria, che prevede, invece, l'osservanza delle disposizioni del codice di rito a tutela del diritto di difesa (12).

Nella pratica, ciò significa che, se nel corso di un'indagine di polizia amministrativa, sia in materia ambientale che in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, l'organo deputato rilevi un indizio di reato e ritenga, per tale motivo, di dover svolgere delle attività di prelievo, campionamento ed analisi, in base all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., tali attività non potranno più essere compiute ai sensi dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., ma, una volta informato il Pubblico Ministero, esse dovranno essere svolte applicando l'art. 360 cod. proc. pen.

Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che la nozione di indizio di reato, contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., non deve essere intesa a' sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., ovvero non deve trattarsi di un indizio grave, preciso e concordante, bensì è sufficiente la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza

penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere, altresì, dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (13).

La Suprema Corte ha deciso di optare per la soluzione più garantistica, ritenendo sufficiente per considerare applicabili le norme del codice di procedura penale «la mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge» (14).

Inoltre, pare importante anche sottolineare come la Corte di Cassazione non pretenda in modo esplicito la riferibilità soggettiva degli indizi di reato per l'applicazione del diritto di difesa (15).

Ciò significa che la mancata individuazione del soggetto a cui attribuire il reato, non deve costituire né una scusante né un ostacolo per l'applicazione delle garanzie difensive.

Pertanto, queste ultime vanno riconosciute anche quando, nel corso di un'indagine amministrativa, emergano degli indizi di reato e si renda necessario svolgere degli accertamenti tecnici irripetibili, sebbene il possibile autore del reato risulti al momento sconosciuto (16).

Infine, la previsione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. trova conferma nell'art. 61, primo comma, cod. proc. pen., il quale stabilisce che i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari (17).

Note:

- (12) Per un approfondimento sul tema, sia consentito rinviare a:
- N. Furin, *Diritto penale dell'ambiente, Attività ispettive e di vigilanza*, in *Codice dell'Ambiente*, III edizione, a cura di Nespor e De Cesaris, Milano, 2009, p. 370 e ss.;
 - N. Furin, *Diritto di difesa, indizi, sospetti e l'art. 220 norme att. c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1999, pag. 2713;
 - N. Furin e Tedeschi, *Garanzie difensive nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo degli scarichi prima e dopo l'insorgenza di indizi di reato*, in *Riv. Giur. amb.*, 1998, pag. 1.
- (13) Si vedano:
- Cass. pen., SS. UU., 28 novembre 2001, Raineri, in *Giur. it.*, 2002, pag. 1235;
 - Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2005, in *Ced Rv* 233330;
 - Cass. pen., sez. V, 23 settembre 2004, Morbillo, *Ced Rv* 230065;
 - Cass. pen., sez. III, 15 giugno 1999, Bolzieri, in *Cass. pen.*, 2000, pag. 3384.
- (14) Si vedano:
- Cass. pen., SS. UU., 28 novembre 2001, *cit.*
- (15) Si veda:
- Cass. pen., sez. V, 23 settembre 2004, *cit.*
- (16) In effetti, si osservi che l'art. 335 cod. proc. pen. impone al Pubblico Ministero di iscrivere immediatamente nell'apposito Registro la notizia di reato, mentre, il nominativo della persona cui il reato è attribuito va iscritto non appena diventi conoscibile.
- (17) Si vedano:
- V. Cavallari, *sub art. 178*, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Torino, 1990, pag. 306.

La separazione della funzione di polizia amministrativa da quella giudiziaria: una scelta criticabile

La divisione tra le due forme di polizia viene criticata da parte della dottrina, in quanto costituirebbe un espediente per negare al soggetto che subisce un controllo disciplinato da norme formalmente qualificate di polizia amministrativa, i diritti di difesa che il codice di rito prevede per gli indagati (18).

Infatti, la maggior parte degli autori ritiene che l'attività amministrativa di prelievo ed analisi presupponga inconsciamente la ricerca delle tracce di reato e sia preordinata ad una pronuncia penale essendo i relativi verbali utilizzabili nel processo (19).

Né appare risolutivo sostenere che le due funzioni si differenzino in relazione al fatto che l'attività amministrativa dovrebbe svolgersi di routine e quella giudiziaria dovrebbe essere mirata e sollecitata dall'esistenza di indizi di reato.

Infatti, come detto, anche l'attività di ispezione e vigilanza amministrativa viene svolta perché è possibile che il destinatario del controllo abbia commesso dei reati ed è esercitata per scoprire eventuali reati e per assicurare le fonti di prova necessarie in tal caso.

Del resto, vi sono alcune attività che implicano che gli eventuali indizi di reato possano emergere solo a controllo concluso: ad esempio, uno scarico idrico, la composizione di un rifiuto, nella gran parte dei casi, possono essere identificati come fatti che integrano un reato solo dopo aver svolto le operazioni di prelievo, campionamento ed analisi.

Pertanto, nel momento in cui si ammette che le indagini, gli accertamenti ed i relativi atti di polizia amministrativa sono preordinati all'eventuale processo penale e che il risultato di tali attività possono essere acquisiti nel giudizio penale, è chiaro che l'attività amministrativa di controllo e vigilanza è in tutto e per tutto parificabile a quella di polizia giudiziaria e, perciò, dovrebbe essere svolta con le medesime garanzie.

Conclusioni

Il Tribunale di Vicenza, sez. penale, ha ribadito la prevalenza delle norme del Codice di procedura penale che garantiscano il pieno rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., quando debbano essere svolti accertamenti tecnici irripetibili a carico di un indagato.

Pertanto, questi vanno compiuti a' sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. e non a' sensi dell'art. 223 disp. att. cod. proc., o applicando le norme in tema di sequestro o di accertamenti urgenti (art. 354 cod. proc. pen.).

Più in generale, si può affermare che ogniqualvolta emerge un indizio di reato, anche in assenza di un'indagine

penale in senso formale, l'organo procedente non possa più procedere con le norme di polizia amministrativa, ma debba proseguire solo applicando tutte le garanzie difensive previste dal Codice di rito.

Infine, gran parte della dottrina ritiene artificiosa e da superarsi la distinzione tra funzione di polizia amministrativa e funzione di polizia giudiziaria, in quanto anche la prima è, in realtà, finalizzata alla ricerca di notizie di reato e di fonti di prova. In effetti, spesso accade che il ricorso alle norme dettate in tema di polizia amministrativa sia un modo per eludere il riconoscimento delle più ampie e rigorose garanzie difensive previste dal codice di procedura penale.

Note:

(18) Si vedano:

- E. Amodio, *Modalità di prelievamento di campioni e diritto di difesa nel processo per frodi alimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, pag. 116 e segg.;
- *Id.*, *Attuazione giudiziale e attuazione legislativa delle garanzie difensive nelle indagini preliminari all'istruzione*, in *Giur. Cost.*, 1969, pag. 2249;
- N. Furin, *Polizia amministrativa e polizia giudiziaria: possono le pretese distinzioni tra queste funzioni limitare le garanzie difensive nell'ambito dell'attività ispettiva e di vigilanza amministrativa?*, in *Cass. pen.*, 1999, pag. 2437;
- M. Nobili, *Atti di polizia amministrativa utilizzabili nel processo penale e diritto di difesa: una pronuncia marcatamente innovativa*, in *Foro it.*, 1984, I, pag. 375 e segg.;
- S. Matteini Chiari, *Formazione e valutazione della prova nei reati in materia ambientale. Prelevi, campionamenti e analisi delle acque*, in *Cass. pen.*, 1996, pag. 419;
- S. Panagia, *Il prelievo di campioni ed il nuovo processo penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1990, pag. 1003;
- G. Uberty, *L'utilizzazione dibattimentale di prelevi e analisi di campioni*, in *Cass. pen.*, 1992, pag. 428.

(19) Si veda nota precedente.